



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 12 DEL 18-12-2019
Ordinanza Sindacale n. 4 del 18-12-2019

OGGETTO	DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE DENOMINATA "FESTA D'INVERNO 2019-2020 A VILLALBA".
----------------	---

IL SINDACO

Premesso che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare- nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni- gli aspetti di safety, quali misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";

Che, nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Dato atto che la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto che nelle pubbliche manifestazioni si ha un richiamo di numerose persone e si rende necessario predisporre adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica;

Visto l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

ORDINA

Per i motivi di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica che, nell'intero territorio comunale per i giorni 21, 22 e 28 dicembre 2019 nell'arco delle 24 ore, in occasione delle manifestazioni dei Mercatini di Natale e dello spettacolo DeeJay Set;

- 1) Sia vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e

lattine da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. Legge 25 agosto 1991, n.287). Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica;

- 2) Sia vietato a chiunque portare su pubblica via bottiglie e bicchieri di vetro e lattine.
- 3) Sia vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- Resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito del comune;
- Notificata agli esercenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Trasmessa:

al Prefetto di Caltanissetta;
al Questore di Caltanissetta
alla Stazione dei Carabinieri di Villalba;
all'ufficio di Polizia Municipale;

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, saranno punite a norma di legge.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO
Geom. Alessandro Plumeri